



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI CUNEO

Cuneo, li 21/05/2020

Prot. n. 1508/20

Ill.mo  
Dott. Paolo Giovanni  
DEMARCHI ALBENGO  
Presidente del  
**TRIBUNALE DI CUNEO**

**SINTESI DELLE ULTERIORI OSSERVAZIONI ALLE LINEE GUIDA DEL TRIBUNALE  
PER IL PERIODO 12.05 - 31.07.2020**

**PREMESSA**

Si fa seguito alle osservazioni avanzate dallo scrivente Consiglio nel corso del procedimento di adozione delle Linee Guida e di quelle successive, trasmesse in due riprese, le ultime delle quali in data 18.05.2020, in vista dell'incontro del 22.05, salvo che il Tribunale non intenda differirlo per l'esame di quanto viene in oggi sottoposto, anche alla luce delle recentissime sopravvenienze relative alla situazione epidemiologica della Sezione Civile, con l'auspicio che il tutto, soprattutto nell'interesse dei diretti interessati, abbia la migliore evoluzione.

La presente comunicazione sintetizza il precedente lavoro delle commissioni costituite all'interno del Consiglio, che hanno concluso la loro disamina la scorsa settimana.

Si precisa che per la redazione delle presenti proposte di modifica si è fatto riferimento a linee guida o protocolli adottati da altri Tribunali del Distretto, per analogia di dati epidemiologici.

ooo

Il presente documento, riguardante nello specifico l'attività del settore penale,, civile e di famiglia viene redatto al fine di proporre una modulazione delle priorità e delle previsioni contenute nelle linee guida già adottate dal Tribunale per il periodo dal 12 maggio fino al 31 luglio 2020 - salvo proroghe - di modo che l'operatività delle stesse sia assicurata tenendo in conto non solo delle modificate contingenze epidemiologiche, ma anche della ormai generalizzata apertura operata dal Governo di tutte le attività commerciali e non, ivi incluse quelle classificate più a rischio contagio, e da ultimo, ma non meno rilevante delle esigenze dell'avvocatura di svolgere la propria funzione sociale

e garantire ai propri assistiti il diritto alla giustizia ed al giusto processo. e per gli esercenti la professione la migliore delle normalizzazioni possibili in termini di attività. A tale proposito si rende noto al Tribunale che, dopo le segnalazioni di cui si è dato conto nelle precedenti osservazioni, è recentissimamente pervenuto un documento a firma di numerosi Colleghi, iniziativa di cui il Consiglio ha avuto notizia solo con il ricevimento del documento stesso nella mattinata del 18.05 scorso e che si sottopone all'attenzione dell'Ufficio, ovviamente redatto prima che si conoscessero le ultime, spiacevoli, novità che riguardano la Sezione Civile auspicando che le stesse possano essere felicemente risolte per i soggetti coinvolti, cui va un sincero "in bocca al lupo" da parte del Consiglio.

### **LE UDIENZE COSIDDETTE "DA REMOTO"**

Lo scrivente Ordine ha siglato, all'inizio di aprile, un paio di protocolli con Tribunale e Procura che prevedevano l'utilizzo di modalità di effettuazione di udienze ed interrogatori "da remoto" utilizzando la piattaforma Teams, suggerita dal Ministero.

In data 17.04 si è avuta notizia della lettera 16.04.2020 del Garante della Privacy al Ministero, in cui preliminarmente si criticava il mancato preventivo interpello del Garante stesso prima di fornire l'indicazione della piattaforma sopra menzionata.

Nel testo della suddetta lettera sono emersi alcuni aspetti notevoli, oltre a quello di cui sopra, sia in fase d'emanazione dei provvedimenti sia in fase di determinazione della DGSIA su scelta e modalità di gestione della piattaforma

In particolare, come osservato anche dal DPO dell'Ordine, si deve rilevare che manca un'informativa chiara per comprendere il criterio di gestione, trasmissione, conservazione dei dati e se sia stato previamente fissato il divieto di riutilizzo dei dati stessi (nel caso giudiziari, anche per inferenza) da parte di un operatore economico privato di peso internazionale.

Il nostro Consiglio Nazionale, inviando agli Ordini territoriali le proprie raccomandazioni, ha poi precisato che :

*"La società fornitrice della piattaforma prescelta deve fornire le garanzie di legge ai fini della protezione dei dati personali in base al Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, nel caso in cui i dati possano essere trattati al di fuori dello spazio economico europeo, deve far riferimento ad una decisione di adeguatezza della Commissione UE o del Garante (nel caso di server negli USA il riferimento è il Privacy Shield)".*

Non risulta allo scrivente che sino ad ora il Ministero abbia fornito una risposta significativa ai quesiti sopra riportati, inducendo l'Ordine, ai cui iscritti potrebbero essere addebitati comportamenti di gestione illegittima dei dati dei Clienti, particolarmente sensibili, ritiene di non poter sottoscrivere protocolli che contemplino tali modalità, peraltro "più comode" soprattutto per gli avvocati, che risparmierebbero a volte anche lunghe trasferte, con pregiudizio però della riservatezza e della migliore tutela della posizione dei rispettivi assistiti.



**SEZIONE PENALE**

I principi ispiratori della riorganizzazione dell'attività giudiziaria del periodo cd arancio, alla luce di quanto sopra considerato, si propone possano essere i seguenti:

- priorità ad una omogeneizzazione e razionalizzazione dello svolgimento dell'attività giurisdizionale per tutti i Giudici del Tribunale Monocratico, Collegiale, GIP e GUP

- priorità alla regola generale della celebrazione, e non del rinvio, delle udienze già fissate o fissande, seguendo l'ordine di priorità che si vorrà adottare; in particolare potrebbero essere tenuti i procedimenti con imputati sottoposti a misura, da celebrarsi a prescindere dalla richiesta esplicita da parte del difensore o dell'imputato stesso, quelli già sospesi ex lege e non tenuti, e comunque quegli altri procedimenti secondo l'ordine che sarà determinato dal Tribunale.

- priorità alla celebrazione delle udienze in presenza – con tutte le precauzioni adottabili (dispositivi, disinfezione, scaglionamento degli accessi) e previa determinazione da parte del Presidente del Tribunale della capienza massima possibile di ogni sala di udienza, nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie e delle prescrizioni adottate in materia, al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone”;

- utilizzo degli applicativi (TEAMS o Skype) e quindi del processo da remoto esclusivamente sia via obbligata e/o o sia stata convenuta attraverso la stipula di protocolli – ad oggi in essere che lo prevedono vi sono i due protocolli siglati con questo Consiglio dell'Ordine per le udienze di convalida e le direttissime – quindi evitando tale mezzo per tutte quelle attività processuali per cui maggiore è il rischio di incorrere in nullità o, comunque, in cui la possibilità di verifica delle condizioni in cui si trovano gli interlocutori sia di fatto impossibile o grandemente ridotta.

A tale proposito, non risulta che siano state trasmesse risposte soddisfacenti da parte del Ministero ai rilievi del Garante della Privacy dello scorso 16.04.2020, risultando allo scrivente Consiglio, a fronte di indicazioni ricevute dal CNF che

*"La società fornitrice della piattaforma prescelta deve fornire le garanzie di legge ai fini della protezione dei dati personali in base al Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, nel caso in cui i dati possano essere trattati al di fuori dello spazio economico europeo, deve far riferimento ad una decisione di adeguatezza della Commissione UE o del Garante (nel caso di server negli USA il riferimento è il Privacy Shield)".*



## **CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE:**

### **A) Udienze dibattimentali**

La celebrazione delle udienze in presenza non sarà limitata alle udienze previste dal disposto del comma 3, lett. b) e c), dell'art. 83 D.L. 18/2020, né alle udienze di cd semplice definizione o a quelle assegnate ai soli Giudici togati e tantomeno a quelle relativi a procedimenti in cui sia stata depositata la nomina del difensore di fiducia.

Potranno essere celebrate, oltre a quelle suddette, tutte le udienze preliminari, le udienze di discussione e le udienze cd filtro, nonché le udienze con attività istruttoria già prevista.

Per quanto riguarda le prime udienze dibattimentali, sarà cura del difensore che ne abbia la possibilità, di anticipare, tramite mail al Giudice o alla cancelleria preposta, almeno 5 giorni prima dell'udienza, eventuali scelte di riti alternativi – MAP – etc, di modo che sia possibile per il Giudice organizzare al meglio il proprio calendario di udienze.

Per quanto riguarda le udienze con attività istruttoria, sarà previsto il numero massimo di due testimoni/consulenti per processo. Nel caso in cui fosse stata già disposta la citazione di più testimoni, la parte a ciò tenuta provvederà a ridurre il numero degli stessi a 2.

Le udienze si svolgeranno, sempre, a porte chiuse e sarà cura del Giudice scaglionare gli orari delle stesse di modo da garantire l'afflusso ed il deflusso delle parti/testimoni/consulenti, evitando, come detto, assembramenti o eccessivo numero di presenze nei locali del Tribunale. I partecipanti all'udienza attenderanno il loro turno nei corridoi e negli spazi siti all'esterno dell'aula.

Gli avvocati si impegnano: a) a ricorrere il più possibile allo strumento della sostituzione processuale ex art. 102 c.p.p., senza la presenza di collaboratori di studio e, se possibile, senza assistiti, b) a evitare in ogni caso assembramenti fuori e dentro il Palazzo.

Le udienze potranno essere tenute anche di pomeriggio.



Gli incidenti di esecuzione che coinvolgano un soggetto detenuto saranno preferibilmente celebrati da remoto.

Nel caso non sia possibile celebrare in sicurezza talune udienze in quanto il numero di difensori/PM coinvolti risulta superiore a quello di massima capienza dell'aula designata, una volta verificata la regolarità delle notifiche, verrà disposto il rinvio impregiudicati i diritti di prima udienza (incluso quello di costituirsi parte civile).

A tali udienze udienza parteciperà un solo difensore cui poter inviare le istruzioni all'indirizzo di posta elettronica e che, successivamente, provvederà a comunicare la data del rinvio a tutti i colleghi che, in questo modo, eviteranno l'accesso al Tribunale:

#### B) Udienze GIP GUP

Parimenti per tali udienze, le stesse si terranno in presenza.

Sarà cura del difensore che ne abbia la possibilità, di anticipare, tramite mail al Giudice o alla cancelleria preposta, almeno 5 giorni prima dell'udienza eventuali scelte di riti alternativi di modo che sia possibile per il Giudice organizzare al meglio il proprio calendario di udienze.

Potranno essere celebrati i procedimenti che non siano complessi o di non pronta soluzione e perciò, a titolo esemplificativo:

udienze con richiesta di definizione del procedimento con patteggiamento, MAP,

- a) oblazione, nonché procedimenti con estinzione del reato a qualunque titolo;
- b) udienze camerali per la convalida davanti al G.i.p. degli arresti a piede libero;
- c) udienze preliminari con non più di due imputati e di due imputazioni, salvo quanto disposto alla lettera successiva;
- d) udienze preliminari per reati da c.d. "codice rosso" (reati contro c.d. "soggetti deboli"), qualora il Giudice ravvisi l'urgenza e la persona offesa non abbia già nominato un difensore;
- e) udienze interlocutorie, quali, a titolo esemplificativo:
  - (1) quelle aventi ad oggetto la valutazione dell'esito delle trattative tra le parti o l'ammissione MAP,
  - (2) quelle in cui si dispongono nuove ricerche dell'imputato ex art. 420- quater c.p.p.

\*o\*

Le udienze di convalida davanti al G.i.p. dell'arresto o del fermo di soggetti non a piede libero.

8) Le udienze di convalida davanti al G.i.p. dell'arresto o del fermo di soggetti non a piede libero si svolgono mediante l'utilizzo di Teams, collegato con la Casa Circondariale.

Nel

caso in cui l'arrestato o il fermato si trovi agli arresti domiciliari, l'udienza viene effettuata in aula.

#### PROPOSTE DI DISPOSIZIONI OPERATIVE

Con riferimento alle udienze da celebrarsi a distanza.

Nelle udienze da celebrarsi a distanza:

- a) il Giudice si connette dall'aula,
- b) il Pubblico Ministero si connette dal proprio ufficio o dall'aula stessa (munito di device con collegamento internet),
- c) il Difensore dell'imputato si connette dallo studio professionale,
- d) l'imputato si connette presso lo studio del difensore se libero o dalla casa Circondariale o dal R.E.M.S. se in tali luoghi si trova;
- e) la persona offesa si connette dallo studio professionale del proprio Difensore ovvero altrove mediante un proprio device;
- f) il Cancelliere è presente in aula.

La Cancelleria del Giudice, cinque giorni prima dell'udienza, provvede a comunicare alle parti il decreto con cui il Giudice dispone che l'udienza sia svolta a distanza, mediante l'applicativo Teams o altro sistema equipollente.

a) Tale decreto contiene: (1) l'indicazione che nel corpo testo della PEC alla quale esso è allegato è contenuto il link attraverso il quale si può accedere all'udienza in video, (2) l'invito alle parti a comunicare, entro due giorni dall'udienza, alla Cancelleria (tramite PEC) e al Giudice (tramite e-mail ordinaria) un proprio indirizzo email (NON PEC) valido e un numero di telefono per la reperibilità, (3) nonché, nei casi in cui la trattazione tramite Teams è subordinata al consenso delle parti, il proprio eventuale diniego a procedere con tale modalità. b) Il diniego deve essere comunicato anche alle altre parti processuali. c) All'orario fissato dal Giudice nel suddetto decreto, le parti si connettono tramite il link ricevuto.



Nelle udienze a distanza le produzioni documentali delle parti sono effettuate: a) mediante invio di copia digitalizzata tramite la funzione "chat" di Teams, se disponibile, b) ovvero all'indirizzo e-mail del Giudice e delle altre parti e, in ogni caso, anche all'esito dell'udienza, all'indirizzo PEC della Cancelleria, la quale appena possibile provvede a stamparne copia cartacea ed inserirla nel fascicolo processuale.

La costituzione della parte civile può avvenire in udienza da remoto mediante ostensione dell'atto di costituzione al Giudice e alle altre parti processuali mediante condivisione dello schermo. La cancelleria annota nel verbale che entro il termine di 5 giorni è onere del difensore depositare l'originale dell'atto nella cancelleria del Giudice.

E' tuttavia fortemente consigliata la costituzione di parte civile fuori udienza nelle forme previste dal codice di rito.

In caso di impossibilità di connessione del Giudice o di una delle parti, il Giudice rinvia d'ufficio il procedimento, senza bisogno di nominare un Difensore in sostituzione.

### **SEZIONE CIVILE LAVORO E FAMIGLIA**

#### **Per quanto concerne il settore famiglia**

Al paragrafo "UDIENZE PRESIDENZIALI DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DIVORZIO CONTEZIOSO"

Al termine del primo paragrafo potrebbero essere inserite le sottoriportate integrazioni : *"tenendo, comunque, conto della disponibilità dei difensori delle parti, che si impegnano a comunicarla al Tribunale."*

Continuando con:

*"Il ricorso a questa modalità non potrà peraltro avvenire, secondo la valutazione del giudice, nei casi in cui la trattazione con udienza ordinaria si imponga per l'esigenza di valutare in modo più attento, per le coppie con figli di minore età, il profilo delle capacità genitoriali, soprattutto in presenza di problematiche personali eventualmente allegate da controparte o emergenti dagli atti. Attraverso il collegamento da remoto non è ovviamente esclusa la praticabilità del tentativo di conciliazione tra le parti, ma la possibilità di un intervento di mediazione efficace da parte del giudice può risultare indebolita e anche tale aspetto potrà essere apprezzato dal Giudice, soprattutto in presenza di figli minori, per decidere se procedere o meno con questa modalità".*

Di seguito potrebbe essere aggiunto il seguente paragrafo:



*"Il verbale della trattazione congiunta verrà sottoposto alle parti ed ai rispettivi legali con modalità di Teams "condividi schermo" e ciò corrisponderà alla sottoscrizione dello stesso".*

Al punto NEGOZIAZIONI ASSISTITE:

Si prende atto di quanto disposto dalla Procura della Repubblica di Cuneo relativamente al deposito in presenza, prelieve le formalità precauzionali.

**RITO DEL LAVORO:**

Sembra darsi preferenza al modello della trattazione scritta, ma riterremo opportuno consentire ai procuratori delle parti, soprattutto con riguardo alle udienze ex art. 429 c.p.c., di poter formulare istanza di discussione orale (preferibilmente in presenza). Riteniamo in ogni caso che l'esperimento del tentativo di conciliazione da remoto possa minarne l'efficacia e, pertanto, chiediamo che lo stesso possa svolgersi in presenza. Sembra eccessivamente gravosa la previsione per cui "la mancata trasmissione delle note di trattazione scritta nei termini assegnati equivale a mancata comparizione". Occorrerebbe prevedere che la parte possa inviare comunicazione in cui ritiene superflua la nota, richiamandosi alle precedenti difese.

**ESECUZIONI:**

Non si comprende perché per le esecuzioni immobiliari prevale la trattazione scritta e per quelle mobiliari da remoto.

**SETTORE DEL CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO** (e in genere altre udienze di comparizione personale):

Prevedere che la parte debba recarsi presso lo studio del proprio difensore da cui avverrà il collegamento col Giudice, con obbligo per il legale di rispettare le precauzioni per il distanziamento necessario al contenimento del contagio, accolla il rischio epidemiologico agli studi professionali; vero è che in tribunale si verificherebbero assembramenti, ma di fatto il rischio assembramento è ribaltato sugli studi (soprattutto in caso di più collegamenti nello stesso giorno se si hanno più udienze magari con parti). Gli spazi a disposizione del Tribunale, invece, possono consentire, prevedendo idonea scansione delle udienze, di salvaguardare anche il principio della riservatezza, compromesso, da quanto appare dalla comunicazione del Garante del 16.04, non ugualmente tutelato nelle udienze da remoto.



In ogni caso, per il procedimento "cartolare" ci parrebbe opportuno che lo stesso sia utilizzato con il consenso delle parti e con i temperamenti proposti nel presente documento.

Nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse condivisibile tale modalità operativa, si chiede che quantomeno si adottino le cautele previste al punto 2. del protocollo sottoscritto tra il Tribunale Ordinario di Torino e l'Ordine degli Avvocati torinese.

Per i procedimenti cautelari ci pare che l'art. 257 bis c.p.c. richiamato dalla previsione, sia subordinato al consenso delle parti da cui non si ritiene che un protocollo ovvero delle linee guida possano derogare.

Per quanto riguarda l'adozione in trattazione scritta del provvedimento decisivo ex art. 281 sexies c.p.c., l'art. 281 quinquies c.p.c., richiamato nella previsione, prevede la necessità della richiesta di almeno una parte, condizione che non apre possa essere derogata da protocolli o linee guida che dir si vogliono.

Si auspica, qualora non già adottato, l'applicazione di criteri uniformi da parte di tutti i Giudici.

#### **FALLIMENTO, PROCEDURE CONCURSUALI E CRISI D'IMPRESA:**

La trattazione scritta risulta funzionale per alcune udienze, mentre per altre riterremmo preferibile l'udienza in presenza, ovvero con "trattazione mista" (soprattutto per le udienze prefallimentari).

Al fine di offrire ai colleghi Avvocati un minimo di uniformità pratica all'interno del nostro distretto di Corte d'Appello, riteniamo condivisibile il ricorso alla trattazione cartolare, da remoto e mista, previsto dal protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Torino, l'Ordine degli Avvocati di Torino e l'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino. Le previsioni del protocollo torinese, anche con riguardo alle modalità operative, ci paiono applicabili, ove questo Tribunale le ritenesse condivisibili, anche alla nostra realtà giudiziaria.

ooo


Ringraziamo per l'attenzione e rimaniamo in attesa di indicazioni.

Allegata copia lettera iscritti pervenuta all' Ordine il 18.05.2020

Cuneo li 21.05.2020

Il Consigliere Segretario

Avv. Tiziana Marraffa



Il Presidente dell'Ordine

Avv. Claudio Massa



1911



1911

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
di Cuneo



Caro Presidente,

desideriamo esprimere la nostra preoccupazione circa lo stato dell'attività giudiziaria per i prossimi mesi, non solo fino al 31/7 p.v., così come risulta essere stata programmata dal Presidente del nostro Tribunale, per quanto emerge dalla lettura delle Linee Guida che ci sono state comunicate nell'ambito della regolamentazione della cosiddetta fase2.

Occorre premettere che siamo consapevoli che la situazione di emergenza sanitaria è ancora in atto e purtroppo si è ancora lontani dal poterla considerare conclusa.

Così siamo assolutamente convinti che la fase 2 debba essere improntata al massimo rispetto delle regole sanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione del contagio.

Non ci possiamo nascondere, tuttavia, che occorre anche in questa fase e nel rigoroso rispetto delle suddette regole avviare una graduale ripresa dell'attività giudiziaria, gradualità del resto prevista anche dalla circolare 2/5 u.s. del Ministro della Giustizia e relativa proprio alla "Organizzazione Giudiziaria" per la programmazione della c.d. "fase due".

Nel paragrafo 2, rubricato non a caso "Verso il progressivo ampliamento della ripresa dell'attività giudiziaria", pur rilevando che "Non esiste ancora ad oggi un ben definito quadro normativo che delinei con certezza il nucleo delle misure necessarie da adottarsi per la ripresa delle attività lavorative nel pubblico impiego", individua nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio un arco temporale di graduale ripresa dell'attività giudiziaria, sottolineando che detto periodo emergenziale "... può essere valutato in tale ottica distinto in tre fasi, anche temporalmente scandite: maggio, giugno e luglio con un accrescimento della quantità dell'attività giurisdizionale unita alla modulazione quantitativa della presenza di personale amministrativo e di magistratura negli uffici ancorata anche al progredire dell'epidemia".

Si tratta di indicazioni che sono in sintonia con le linee guida, laddove esistono, per la ripresa

dell'attività in svariati settori della vita sociale e riteniamo francamente inaccettabile la decisione di disporre fin d'ora la prosecuzione del blocco quasi totale dell'attività di udienza, soprattutto nel settore penale, come se il circondario del nostro Tribunale fosse irrimediabilmente destinato a rimanere, anzi divenire "zona rossa" (ciò che per fortuna non è mai stato) per i prossimi tre mesi. Leggendo anche le linee guida adottate negli altri Tribunali del distretto di Corte d'Appello, constatiamo che a fronte di una situazione epidemiologica tra le meno gravi della regione, ( la provincia di Cuneo è attualmente considerata dal Ministero della Sanità zona verde ), siamo ufficio giudiziario che si ritroverà ad operare con le maggiori restrizioni!

Ci pare a questo proposito che, soprattutto quanto meno con riferimento alla attività penale, ma non solo, vi siano spazi per giungere ad una ripresa delle udienze che, pur tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute di tutti i presenti, permetta altresì di smaltire un maggior numero di procedimenti.

Sotto tale aspetto, dunque, in aggiunta a quanto previsto dal Protocollo in vigore, ci pare potrebbero essere celebrati un buon numero di procedimenti che per la loro tipologia o per il ridotto numero della parti, permetterebbero di mantenere le distanze interpersonali e di evitare assembramenti.

In primo luogo il nostro pensiero va alle udienze filtro e tra queste quelle, in particolare, che appunto prevedono la partecipazione di uno o due avvocati: l'udienza filtro, infatti, si caratterizza per essere una udienza di smistamento nella quale appunto viene formato il calendario per la celebrazione della istruttoria dibattimentale o della discussione del rito abbreviato.

In essa poi vengono definiti immediatamente le richieste di applicazione della pena, di sospensione del procedimento con messa alla prova, di oblazione, vengono pronunciate sentenze in caso di remissione di querela ed altro .

Tale tipologia di udienza, eventualmente riducendo il carico del ruolo secondo criteri che prevedano la precedenza a determinate tipologie di processi, ad esempio quelli per reati più risalenti nel tempo, ovvero più gravi, ci pare, potrebbe essere celebrata con regolarità, considerando il fatto che in molti casi il ruolo è suddiviso per orario il che consentirebbe di evitare l'assembramento degli avvocati in

attesa.

Va poi considerato che a tali udienze quasi mai partecipano le parti personalmente e questo – magari anche corroborato dall'impegno dei difensori a non far presenziare i propri assistiti- è altro elemento idoneo a evitare il pericolo di una eccessiva presenza di persone che metta in pericolo il rispetto della distanza interpersonale.

La celebrazione delle udienze filtro consentirebbe tra l'altro di valutare insieme ai difensori le date di rinvio per la celebrazione dell'istruttoria evitando, per quanto possibile, che si verificino – come invece potrebbe per il caso che i rinvii venissero comunicati dalla cancelleria - richieste di ulteriori rinvii da parte dei difensori a causa del sovrapporsi di più udienze nella medesima data.

La disponibilità di ampie aule per il dibattimento, anche con più porte d'accesso, così come la constatazione che le udienze di istruttoria dibattimentale vengono sistematicamente e opportunamente dai Giudici fissate ad orario diverso nell'arco della mattinata, permetterebbe poi di valutare la possibilità di svolgere le istruttorie per processi che prevedano un esiguo numero di testi e la partecipazione, anche in questo caso di un numero ridotto di parti.

Molti infatti sono quei processi che si celebrano con la audizione di 1 o 2 testi e con la presenza di un solo o al massimo due difensori.

La scelta, all'interno dei ruoli già compilati, delle udienze aventi questa tipologia, consentirebbe e in totale sicurezza, di celebrare, certo non tutti quelli programmati, ma comunque un buon numero di processi già entro il 31 di luglio.

Pur non essendo in linea di principio favorevoli alla celebrazione dei procedimenti penali da remoto, ci pare che udienze quali le udienze filtro possano effettivamente e in buona parte svolgersi con tale modalità.

Allo stesso modo nessuna controindicazione vi sarebbe per la celebrazione delle udienze Gip e Gup, anche qui laddove si tratti di processi con massimo uno – due imputati ed altrettanti difensori (per tali udienze, soprattutto se celebrate nelle aule anziché nelle stanze dei Giudici, è possibile rispettare le regole di distanziamento inter personale e divieto di assembramento), infatti, udienze

dove per lo più si tratta di opposizione alla archiviazione (per le udienze Gip), ovvero di discussione del giudizio abbreviato (i patteggiamenti di solito vengono previamente concordati con il pubblico ministero e con l'accordo delle parti potrebbe addirittura evitarsi l'udienza) o della richiesta di rinvio a giudizio.

Analogamente, con le stesse modalità è sicuramente possibile celebrare udienze per il settore civile, si pensi, in via esemplificativa, a quelle di comparizione dei coniugi in ipotesi di separazione giudiziale, ove il tasso di litigiosità e le conseguenti tensioni familiari meritano sicuramente l'intervento più rapido possibile del Giudice (non è certo peregrino prevedere casi in cui la mancanza di intervento giudiziale fino al prossimo autunno potrà comportare l'acuirsi della conflittualità, con concreto rischio che la situazione possa degenerare anche in fatti gravi, così come l'esperienza permette di apprezzare), oppure ai tentativi di conciliazione delle cause di lavoro, al conferimento di incarichi a consulenti tecnici (che a loro volta, nella maggior parte dei casi, potranno iniziare subito l'attività peritale).

In questo modo ci pare che possa concretamente ripartire l'attività giudiziaria, garantendo da un lato le esigenze connesse alla salvaguardia della salute generale e di noi operatori della giustizia e dall'altro lato quelle connesse al funzionamento di un servizio pubblico essenziale qual è l'amministrazione della giustizia, necessario a maggior ragione in tempi di crisi come quello attuale, ove deve rispondere ad istanze sempre più incalzanti da parte dell'utenza.

Ovviamente nessuno può pensare di poter operare azzerando totalmente il rischio di contagio, non siamo degli scellerati ed abbiamo la consapevolezza che dovremo imparare a convivere con il virus, ma riteniamo che così come oramai nella maggior parte dei settori della vita sociale, anche l'attività giudiziaria presso il Tribunale di Cuneo possa e debba ripartire gradualmente fin d'ora, monitorando ovviamente l'evolversi della situazione, così come previsto anche dalla richiamata circolare ministeriale.

Chiediamo, pertanto, a Te ed agli altri componenti di codesto Consiglio di rappresentare con forza e determinazione quanto sopra al Presidente del Tribunale.

Cuneo, 18 maggio 2020

Alessandro Ferrero

Vittorio Sommacal

Paolo Monica

Maria A. Denina

Carlo E. Giordana

Gianmaria Dalmasso

Pino Giostra

Andrea Giostra

Barbara Lettieri

Riccardo Sartoris

Francesca Quaranta

Mauro Mantelli

Mario Conti

Leonardo Roberi

Guiseppe Galvagno

Paolo Dotta

Alessandro Martinelli

Alessandro Galia

Marco Andrighetti Formaggini

Ileana Marmi

Roberta Rabbia

Luisa Agricola

Silvia Odasso

Antonio Bellu

Paolo Simondi

Fabrizio Revelli

Luca Roatis

Nicola Dottore

Andrea Piras

Michele Bongiovanni

Valentina Papetti

Alberto Leone

Daria Boriosi

Federica Luciano

Nicola Ferrua Magliani

Nadia Maunero

Aldo Serale

Giancarlo Vigna

Davide Del Popolo Riolo

Gabriele Perano

Andrea Perano

Flavio Gazzì

Gianmario Parola

Alessandro Bongiovanni

Massimo Taricco

Roberta Aimar

Paola Bertello

Elena Molineri

Cristiana Sorasio

Susanna Battaglia

Aldo Pellegrino  
Fabrizio Gallo  
Sabina Casetta  
Luisa Marabotto  
Emanuele Gallo  
Antonio Tripodi  
Paolo Rocca  
Alida Manfredi  
Nicoletta Lazzari  
Alberto Summa  
Paolo Marabotto  
Emanuela Roà  
Alessandra Bruno  
Michela Botta  
Alberto Capello  
Eros Morra  
Chiara Gerbaldo  
Nadia Gallo  
Enrico Collidà  
Roberta Giusta  
Fabrizio Drago  
Paola Ghisolfi  
Michele Parola (1974)  
Pierluigi Armando  
Attilio Martino  
Shelley Delpiano

Nicolò Bò

Riccardo Manfredi

Gabriella Lupi

Sabina Cabutti

Enrico Gaveggio